

**Legge sul conguaglio finanziario intercomunale (LCF)**

accettata dal Popolo il 26 settembre 1993<sup>1)</sup>

---

**Art. 1**

La presente legge ha lo scopo di attenuare le differenze nella capacità finanziaria dei comuni, Scopo

- a) disciplinando il finanziamento e il versamento di determinati contributi a comuni a debole capacità finanziaria (conguaglio diretto);
- b) creando i presupposti per graduare le prestazioni del Cantone e dei comuni secondo la loro capacità finanziaria (conguaglio finanziario indiretto).

**I. Conguaglio finanziario diretto**

## 1. ACQUISIZIONE DEI MEZZI

**Art. 2<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup> Per finanziare il conguaglio finanziario diretto viene tenuto un finanziamento speciale ai sensi delle disposizioni della legislazione sulla gestione finanziaria. Finanziamento speciale conguaglio finanziario

<sup>2</sup> Gli anticipi al finanziamento speciale dai mezzi generali dello Stato sono ammessi soltanto temporaneamente, al massimo fino all'ammontare dell'ultimo contributo cantonale.

---

<sup>1)</sup> M 16 nov. 1992, 663; PGC 1992/93, 859

<sup>2)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

**Art. 3**

Finanziamento<sup>1)</sup> <sup>1 2)</sup> Al finanziamento speciale vengono assegnati i seguenti mezzi:

- |   |
|---|
| a) l'eccedenza dell'imposta supplementare <sup>3)</sup> ;   |
| b) un contributo del Cantone e uno dei comuni corrispondente al 5-12 per cento dell'imposta supplementare <sup>4)</sup> ;   |
| c) <sup>5)</sup> una quota comunale di solidarietà pari al 6 per cento del canone d'acqua annuo spettante ai comuni secondo le norme legali rispettivamente i contratti sulle concessioni e delle loro tasse annuali di concessione per le stazioni di pompaggio; |
| d) <sup>6)</sup> la metà del provento annuo dell'imposta cantonale sulle società di domicilio e società holding <sup>7)</sup> nonché delle fondazioni di famiglia <sup>8)</sup> ;   |
| e) un contributo supplementare del Cantone <sup>9)</sup> .  |

---

<sup>1)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>2)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>3)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>4)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>5)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

<sup>6)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; M dell'11 ago. 1998, 139; PGC 1998/99, 382

<sup>7)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale

<sup>8)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>9)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>2</sup> Un contributo supplementare del Cantone può essere concesso in caso di necessità e se la possibilità di finanziamento giusta la lettera b) è sfruttata nella misura di almeno il 10 per cento. Esso non può superare il contributo cantonale ai sensi della lettera b)<sup>1)2)</sup>.

<sup>3</sup> Il Gran Consiglio stabilisce ogni anno la percentuale dei contributi giusta le lettere b) ed e)<sup>3)</sup>.

#### Art. 4

<sup>1</sup> Il Cantone riscuote per i comuni un'imposta supplementare sulla base dell'imposta cantonale sull'utile e sul capitale nonché dell'imposta minima. Imposta supplementare

<sup>2</sup> Se la presente legge non contiene regolamentazioni divergenti, vengono applicate per analogia le disposizioni della legge sulle imposte<sup>4)</sup> valida in quel momento.

<sup>3</sup> L'esecuzione dell'imposta supplementare compete all'Amministrazione cantonale delle imposte.

#### Art. 5<sup>5)</sup>

Sono soggette all'obbligo fiscale:

- a) le persone giuridiche sottoposte all'obbligo fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte; Soggetto d'imposta
- b) <sup>6)</sup> i fondi d'investimento con possesso fondiario diretto;
- c) ...<sup>7)</sup>

<sup>1)</sup> Ultima frase giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>3)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. a della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>4)</sup> CSC 720.000

<sup>5)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>6)</sup> Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000; entra in vigore il 1° gen. 2001

<sup>7)</sup> Abrogato giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000; entra in vigore il 1° gen. 2001

**730.200** Legge sul conguaglio finanziario intercomunale (LCF)

---

- d) i comuni, circoli e i loro stabilimenti nonché le corporazioni di comuni per le attività imprenditoriali esercitate fuori dal proprio comprensorio.

**Art. 6**<sup>1)</sup>

Calcolo dell'imposta

<sup>1</sup> L'imposta supplementare viene riscossa in per cento dell'imposta cantonale semplice.

<sup>2</sup> Per la loro attività imprenditoriale le persone giuridiche sottoposte all'obbligo fiscale secondo l'articolo 5 lettera d) devono tenere una contabilità separata determinante anche per la fissazione del tasso. Se vengono gestiti più esercizi il computo fiscale avviene in base al tasso totale.

<sup>3</sup> Le disposizioni relative alla legge cantonale sulle imposte vengono applicate per analogia.

**Art. 7**

Tasso d'imposta

<sup>1</sup> Il Gran Consiglio stabilisce contemporaneamente al tasso fiscale per l'imposta cantonale il tasso fiscale per l'imposta supplementare.

<sup>2</sup> Il tasso d'imposta può essere superiore o inferiore, fino al massimo del 10 per cento, alla media dell'anno precedente dei tassi d'imposta dei comuni con oltre 2000 abitanti e di un ugual numero di comuni con il maggior numero di persone giuridiche soggette all'imposta supplementare stessa.

<sup>3</sup> Fa stato il tasso d'imposta valido alla fine del periodo fiscale.

**Art. 8**

Quote comunali

<sup>1</sup> L'imposta supplementare viene ripartita tra i comuni aventi diritto all'imposta ai sensi delle regole di separazione del diritto intercantonale sulla doppia imposizione.

<sup>2</sup> La quota di un comune viene determinata in base al tasso d'imposta comunale in per cento dell'imposta cantonale semplice<sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>2)</sup> Rettifica nella versione italiana

<sup>3)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. b della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>3</sup> Se la quota comunale supera il 100 per cento dell'imposta supplementare, essa viene ridotta del 50-75 per cento. Il Gran Consiglio stabilisce la percentuale della riduzione<sup>1)</sup>.

**Art. 9** <sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Fa stato il tasso d'imposta comunale valido alla fine del periodo fiscale. I comuni sono tenuti a notificare all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 dicembre dell'anno in corso il loro tasso d'imposta per l'anno seguente.

Tasso d'imposta comunale computabile

<sup>2</sup> Se il tasso d'imposta comunale appare esagerato causa finanziamento di compiti estranei al comune, insufficiente sfruttamento delle fonti di finanziamento, mancanza del finanziamento in base al principio di causalità oppure in base alla situazione finanziaria, il Governo, dopo aver ascoltato il comune, può decretare un tasso d'imposta adeguatamente ridotto.

<sup>3</sup> Il tasso d'imposta computabile per il conguaglio finanziario diretto fa stato anche per il conguaglio finanziario indiretto.

**Art. 10**

<sup>1</sup> Se dopo l'entrata in vigore della presente legge vengono trasferite delle riserve occulte <sup>3)</sup> in un altro comune mediante una sostituzione intercomunale di beni e se esse vengono successivamente realizzate, il primo comune ha diritto all'imposta supplementare.

Sostituzione di beni

<sup>2</sup> L'ammontare del diritto viene calcolato in base alle riserve occulte <sup>4)</sup> trasferite nell'altro comune, per quanto quest'ultime vengano effettivamente realizzate.

<sup>1)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. b della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. c della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>3)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale („stille Reserven“ = riserve occulte)

<sup>4)</sup> La versione italiana adotta una nuova terminologia conforme a quella federale („stille Reserven“ = riserve occulte)

Eccedenza dell'imposta supplementare	<p><b>Art. 11</b> <sup>1)</sup></p> <p><sup>1 2)</sup>La parte dell'imposta supplementare non accreditata ai comuni viene destinata al finanziamento speciale.</p> <p><sup>2 3)</sup>Se le quote comunali superano l'imposta supplementare, il necessario importo viene tolto dal finanziamento speciale.</p>
--------------------------------------	---

Pagamenti	<p><b>Art. 12</b></p> <p>Il Gran Consiglio disciplina i particolari concernenti l'accredito e l'addebito delle quote comunali.</p>
-----------	--

Tassa di riscossione	<p><b>Art. 13</b></p> <p>Per il suo lavoro di tassazione, riscossione e conteggio dell'imposta supplementare il Cantone preleva una tassa pari al 2 per cento delle quote fiscali dei comuni.</p>
----------------------	---

Procedura	<p><b>Art. 14</b> <sup>4)</sup></p> <p><sup>1</sup> Le quote fiscali vengono notificate al comune in conteggi periodici. Se il comune non è d'accordo con il conteggio, può richiedere entro 30 giorni una decisione formale.</p> <p><sup>2</sup> Se un comune richiede quote fiscali sulla base dell'articolo 5 lettera d), esso deve fare valere il suo diritto entro un anno dal decorso del rispettivo anno fiscale. L'autorità di tassazione emana una decisione d'accertamento ai sensi dell'articolo 136 della legge cantonale sulle imposte <sup>5)</sup> che può essere contestata anche dal comune avente diritto.</p> <p><sup>3</sup> Le decisioni giusta il capoverso 1 o 2 sono parificate a una decisione di tassazione ai sensi della legge cantonale sulle imposte.</p> <p><sup>4</sup> Al comune viene concesso di consultare gli atti fiscali.</p>
-----------	--

---

<sup>1)</sup> Abrogazione giusta art. 17 cpv. 2 lett. d della legge sulla perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (LPFC) in appendice alla legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (legge mantello sulla riforma PF); entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva l'approvazione della riforma nella votazione popolare del 28 settembre 2014

<sup>2)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>3)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>4)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>5)</sup> CSC 720.000

## 2. IMPIEGO DEI MEZZI

### Art. 15

<sup>1</sup> I mezzi a disposizione per il conguaglio finanziario devono essere impiegati per contributi di conguaglio a favore di comuni a debole capacità finanziaria e per contributi destinati alla promozione di aggregazioni di comuni. Principio

<sup>2</sup> I contributi di conguaglio a favore di comuni vengono impiegati:

- a) per il conguaglio della capacità fiscale;
- b) per contributi a opere pubbliche;
- c) per il conguaglio del fabbisogno straordinario.

<sup>3</sup> Il Governo decide in via definitiva sulla garanzia rispettivamente sul rifiuto di contributi ai quali non esiste un diritto legale.

### Art. 16

<sup>1</sup> I comuni a debole capacità finanziaria con una capacità fiscale relativa inferiore alla media cantonale ricevono contributi dal finanziamento speciale, per avvicinare alla media la loro efficienza. Conguaglio della capacità fiscale

<sup>2</sup> Il conguaglio della capacità fiscale relativa avviene gradualmente con un contributo base e un contributo sotto il titolo di dotazione minima.

<sup>3</sup> In una prima fase il contributo base compensa in misura minima la mancata capacità fiscale relativa.

<sup>4</sup> In una seconda fase la capacità fiscale relativa viene ulteriormente compensata con la dotazione minima. Hanno diritto a contributo i comuni dei gruppi di capacità finanziaria quattro e cinque con un tasso d'imposta di almeno il 120 per cento dell'imposta cantonale semplice. La dotazione minima può essere limitata e ridotta sulla base del numero di abitanti.

---

<sup>1</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; M del 6 sett. 2005, 997; PGC 2005/2006, 749; posto in vigore al 1° gen. 2007 con DG del 23 magg. 2006

<sup>2</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>3</sup> Introduzione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 30 magg. 2006, 457; PGC 2006/2007, 209; posto in vigore al 1° gen. 2007 con DG del 19 dic. 2006

<sup>4</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>5</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>6</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>7</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>5</sup> <sup>1)</sup> Il Governo stabilisce ogni anno le aliquote di compensazione.

<sup>6</sup> <sup>2)</sup> Nel quadro di aggregazioni di comuni, il Governo può ridurre il tasso d'imposta richiesto per la dotazione minima al 90 per cento dell'imposta cantonale semplice per un periodo transitorio di al massimo 15 anni e stabilire caso per caso il limite di abitanti, nonché la riduzione dei contributi.

#### **Art. 17**

Capacità fiscale

<sup>1</sup> <sup>3)</sup> La capacità fiscale risulta dal gettito delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche sulla base del tasso cantonale e dei canoni d'acqua netti.

<sup>2</sup> La capacità fiscale relativa corrisponde alla capacità fiscale di ciascun abitante del comune.

<sup>3</sup> La media cantonale corrisponde alla capacità fiscale relativa di tutti i comuni.

#### **Art. 18**

Contributi a opere pubbliche

<sup>1</sup> I comuni a debole capacità finanziaria ricevono dei contributi per le opere pubbliche, se essi non possono coprire le spese d'investimento necessarie, nonostante prestazioni proprie accettabili e un eventuale conguaglio della capacità fiscale.

<sup>2</sup> Hanno diritto a contributo i comuni che applicano un tasso d'imposta pari almeno al 120 per cento dell'imposta cantonale semplice e che sfruttano le rimanenti fonti di finanziamento in una minima misura da stabilirsi da parte del Governo.

<sup>3</sup> Su richiesta il Governo esamina se un comune ha diritto a contributi per le opere pubbliche. Esso può determinare altre condizioni e oneri e limitare il diritto a contributi per singole opere.

<sup>4</sup> Il Gran Consiglio designa le opere pubbliche, disciplina il genere e il volume dei costi computabili e stabilisce l'ammontare dei contributi e della franchigia.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DGC del 16 febbraio 2011; M del 26 ottobre 2010, 589; PGC 2010/2011, 518; posto in vigore il 1° luglio 2011 con DG del 14 giugno 2011

<sup>2)</sup> Introduzione giusta DGC del 16 febbraio 2011; M del 26 ottobre 2010, 589; PGC 2010/2011, 518; posta in vigore il 1° luglio 2011 con DG del 14 giugno 2011

<sup>3)</sup> Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000; entra in vigore il 1° gen. 2001



**Art. 19**

<sup>1</sup> Su richiesta il Governo può concedere ulteriori contributi a comuni a debole capacità finanziaria, i quali da soli non possono mantenere in equilibrio la propria gestione finanziaria, nonostante un eventuale conguaglio della capacità fiscale e contributi a opere pubbliche.

Conguaglio del fabbisogno straordinario<sup>1)</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>2)</sup>

<sup>3</sup> Il Governo designa i comuni aventi diritto a contributi e stabilisce le condizioni.

**Art. 19a**<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> I comuni che si aggregano ricevono contributi promozionali.

Contributi per la promozione di aggregazioni di comuni

<sup>2</sup> Tali contributi possono venire versati anche a progetti e studi.

<sup>3</sup> Il Governo stabilisce i criteri e l'ammontare dei contributi promozionali.

<sup>4</sup> Il Gran Consiglio decide di propria competenza i crediti necessari.

**Art. 20**

<sup>1</sup> I contributi di conguaglio finanziario vengono versati di regola una volta all'anno.

Versamento dei contributi

<sup>2</sup> Il Governo disciplina i particolari.

**II. Conguaglio finanziario indiretto****Art. 21**

<sup>5</sup> I comuni vengono suddivisi secondo la loro capacità finanziaria in diversi gruppi fissati dal Gran Consiglio. Ogni due anni il Governo assegna i comuni ai singoli gruppi di capacità finanziaria. Contro la decisione del Governo non è ammesso alcun rimedio giuridico cantonale ordinario.

Gruppi di capacità finanziaria

**Art. 22**

Per determinare la capacità finanziaria si tiene conto dei seguenti indicatori:

Basi di calcolo

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>2)</sup> Abrogato giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>3)</sup> Introduzione giusta DGC del 7 dic. 2005; vedi nota all'art. 15 cpv. 1

<sup>4)</sup> Testo giusta art. 50 della legge sulla gestione finanziaria, CSC 710.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2013

<sup>5)</sup> Testo giusta DGC del 31 ago. 2006; vedi nota all'art. 15 cpv. 3

- a) della capacità fiscale risultante dal gettito;
  - aa) <sup>1)</sup>delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche sulla base del tasso cantonale;
  - bb) dei canoni d'acqua netti sulla base del 25 per cento;
  - cc) <sup>2)</sup>delle prestazioni d'indennità per le perdite dell'utilizzazione delle forze idriche sulla base del 25 per cento;
- b) dell'onere fiscale calcolato sulla base del tasso comunale d'imposta in percentuale dell'imposta cantonale semplice;
- c) <sup>3)</sup>del fabbisogno finanziario che scaturisce
  - aa) da un fabbisogno base;
  - bb) dal numero di allieve e allievi;
  - cc) dalla superficie.

**Art. 23**

Eccezioni

<sup>4)</sup>In deroga alle disposizioni di cui sopra il Governo può assegnare un comune a un altro gruppo, se condizioni particolari oppure la sua situazione finanziaria generale lo richiedono. Contro la decisione del Governo non è ammesso alcun rimedio giuridico cantonale ordinario.

**III. Disposizioni transitorie e finali****Art. 24**

Esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione<sup>5)</sup>.

**Art. 25**

Sostituzione di beni

Se, in caso di una sostituzione di beni, l'oggetto d'investimento è stato alienato prima dell'entrata in vigore della presente legge e l'oggetto sostitutivo acquistato tuttavia solo dopo l'entrata in vigore della legge, viene applicata la presente legge.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta l'art. 184 cpv. 2 della legge sulle imposte, CSC 720.000; entra in vigore il 1° gen. 2001

<sup>2)</sup> Introduzione giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>3)</sup> Testo giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>4)</sup> Testo giusta DGC del 31 ago. 2006; vedi nota all'art. 15 cpv. 3

<sup>5)</sup> CSC 720.360

**Art. 26<sup>1)</sup>**

Al fondo di conguaglio finanziario viene attribuita un'assegnazione unica di mezzi cantonali pari a 220 milioni di franchi. Questi mezzi servono al finanziamento di aggregazioni di comuni, nonché di progetti per la nuova impostazione della perequazione finanziaria. Il Gran Consiglio concede di propria competenza il credito necessario.

Assegnazione  
unica al fondo

**Art. 27<sup>2)</sup>**

**Art. 28**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994. Essa sostituisce la legge del 12 marzo 1967<sup>3)</sup>.

Entrata in vigore

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DGC del 16 febbraio 2011; M del 26 ottobre 2010, 589; PGC 2010/2011, 518; posto in vigore il 1° luglio 2011 con DG del 14 giugno 2011

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta decreto popolare del 7 feb. 1999; vedi nota all'art. 3

<sup>3)</sup> RC 1967, 314 e modifiche giusta l'indice alfabetico della CSC